

Regione del Veneto

giunta regionale

30 OTT. 2002

Protocollo N° 18335 /41.05

Allegati N°

Trasmissione Convenzione.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA - Ufficio di Registratura			
Anno	Titolo III	Classe 5	Fascicolo
N. 25944	04 NOV. 2002		
UOR	CC	RPA	
3/11/02	MR	DA	

Alla Direzione Regionale
Servizi Ospedalieri ed Ambulatoriali
SEDE

Al Magnifico Rettore
Università di Verona
Via Dell'Artigliere n. 8
37100 VERONA

Raccomandata A.R.



A seguito di repertoriazione da parte dello scrivente, si trasmette copia semplice dell'atto di convenzione sottoscritto in data 01/10/2002.

Si specifica che il medesimo atto, ai sensi dell'art. 5 - Tariffa Parte II° allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131, sarà da registrarsi in caso d'uso.

Distinti saluti.

DIREZIONE REGIONALE AFFARI GENERALI
IL DIRIGENTE
(Dott. Arch. Diego Rui)

PZ/pd

Direzione Regionale Affari Generali



- scuole di specializzazione;
- c) i diplomi universitari;
 - d) la ricerca scientifica;
 - e) la formazione permanente.

Articolo 2

Per assicurare l'apporto alle attività assistenziali del Servizio Sanitario Regionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona, nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Ente, la stessa si inserisce nell'organizzazione dell'Azienda Sanitaria.


Premessa l'inscindibilità delle funzioni didattiche e di ricerca da quelle assistenziali, e considerati i compiti gestionali in capo alla Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera, l'Università di Verona, limitatamente alle attività assistenziali, avuto riguardo ai propri fini istituzionali, adeguerà le proprie modalità operative alle esigenze organizzative dell'Azienda Ospedaliera.

L'applicazione di quanto sopra è demandata ai protocolli attuativi Azienda/Università.

I protocolli attuativi Azienda / Università devono definire l'individuazione e la realizzazione di Dipartimenti misti che tengano conto delle esigenze assistenziali, di ricerca e didattiche.

I Dipartimenti misti, articolati per aree omogenee, a direzione ospedaliera o a direzione universitaria, dovranno comprendere tutte le funzioni svolte all'interno dell'Azienda che provvederà ad emanare un apposito regolamento, d'intesa con l'Università, per quanto di competenza.

Ad ogni Dipartimento è preposto un Direttore, scelto tra i responsabili delle



L.R. n. 56/1994 e 39 della L.R. 55/1994, l'attivazione o la disattivazione di Unità Operative aggregate, fermo restando il tetto massimo pari al 100% delle Unità Operative Autonome assegnate a ciascuna Azienda Ospedaliera, ai fini di dimostrate convenienze assistenziali, formative e di ricerca.

Le modalità applicative di quanto sopra sono demandate agli accordi attuativi Azienda-Università.

Articolo 4

Il responsabile, ai fini assistenziali, delle Unità Operative a direzione universitaria è nominato dal Direttore Generale su designazione del Rettore.

Il Direttore Generale, su proposta del Responsabile dell'Unità Operativa che comprenda anche personale Docente universitario, conferisce altresì la responsabilità di eventuali articolazioni interne assistenziali sentito il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia per quanto attiene l'attività didattica.

Al personale universitario e ospedaliero che opera all'interno dei Dipartimenti e delle Unità Operative è garantita parità di trattamento a parità di responsabilità, nonché di opportunità di accesso alle funzioni dirigenziali in ambito assistenziale.

Articolo 4 bis

Il Direttore Generale concorda con il Rettore modalità e criteri per l'istituzione dei dipartimenti e ciò in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 3574 del 21.12.2001, tenuto altresì conto delle specificità delle strutture universitarie.

Articolo 5

Le Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera a direzione universitaria sono sottoposte a verifica, sotto il profilo gestionale ed economico, secondo criteri



VERONA
DIREZIONE
GENERALE

analoghi a quelli adottati per le Unità Operative a direzione ospedaliera, sulla base di modalità operative individuate dagli accordi attuativi Azienda/Università.

In analogia a quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli incarichi di Direzione delle Unità Operative Ospedaliere, l'incarico di direzione conferito a personale universitario è sottoposto a verifica periodica in riferimento alle capacità organizzative e ai risultati di gestione, sulla base di modalità operative individuate dagli accordi attuativi Azienda/Università.

I responsabili rispondono delle risorse assegnate e dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi assistenziali fissati dall'Azienda Ospedaliera, d'intesa con l'Università per quanto concerne l'implicazione degli stessi sulle attività di ricerca e di didattica.

Per quanto riguarda il personale universitario, i provvedimenti conseguenti alla verifica sono adottati dagli organi universitari competenti, su proposta del Direttore Generale dell'Azienda.

L'impegno orario del personale universitario per l'attività assistenziale è determinato secondo le modalità stabilite dall'accordo attuativo Azienda/Università sulla base dei seguenti criteri: obbligo del raggiungimento degli obiettivi dell'Azienda, programmazione dell'attività didattica e di ricerca, compatibilità delle risorse assegnate.

L'impegno orario di cui sopra va considerato nell'ambito dell'orario globale dell'Unità Operativa comprensivo, quindi, delle attività di didattica e di ricerca e, come tale, individuato come debito orario.

L'impegno orario comunque deve essere pari al 50% di quello previsto per il



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE GENERALE
COPIA
ORIGINALI
SEGNARE
Paolo ZAGNONI

personale ospedaliero di corrispondente profilo.

Il personale con il quale l'Università concorre all'attività assistenziale è nominativamente indicato in appositi elenchi allegati agli accordi locali e aggiornabili annualmente in base a procedure stabilite dall'accordo Azienda/Università, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 5, 3° comma delle Linee Guida interministeriali.

Il trattamento economico del personale universitario, di cui al comma precedente, è regolato dalla normativa vigente.

La corrispondenza tra i profili universitari e ospedalieri verrà stabilita negli accordi attuativi locali Aziende / Università, nell'ambito degli indirizzi nazionali.

La Regione si impegna a consultare le Organizzazioni sindacali del personale universitario, ogni qualvolta consulti le Organizzazioni sindacali delle Aziende Sanitarie per questioni di carattere generale attinenti al Servizio Sanitario Regionale.

Analogo impegno dovrà essere assunto dalle Aziende Sanitarie in cui operano Unità Operative universitarie, ai sensi del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 5 bis

Il Direttore Generale concorda con il Rettore modalità e criteri per disciplinare la cessazione del titolare dalla direzione delle strutture preposte alle attività assistenziali al compimento del settantesimo anno di età consentendo al docente l'espletamento delle attività strettamente correlate alla ricerca e alla didattica fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque, fino al suo collocamento fuori ruolo.



Articolo 6

Nell'ambito dei protocolli attuativi ed ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, dovranno essere previste modalità di consultazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona, relativamente ai seguenti provvedimenti:

- la definizione del programma annuale aziendale in attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale;
- la definizione del programma pluriennale degli investimenti;
- la definizione o la modificazione dell'organizzazione dipartimentale e delle aree omogenee.

Il parere della Facoltà di Medicina si dà per acquisito qualora non sia pervenuto entro 45 giorni successivi alla trasmissione del provvedimento da parte dell'Azienda.

Il Direttore Generale, per problemi che incidono sugli interessi istituzionali dell'Università, sente quest'ultima, al fine di favorirne l'inserimento nell'organizzazione della Azienda Ospedaliera.

Articolo 7- Finanziamento

Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalla Azienda Ospedaliera concorrono risorse messe a disposizione sia dall'Università che dal Fondo Sanitario Regionale.

Le prime comprendono:

- a) spese del personale escluse le quote relative alla parte variabile dei compensi;
- b) gli investimenti in opere civili, impianti e attrezzature;
- c) spese generali di gestione, di manutenzione ordinaria e



f
l

Regione del Veneto
DIRETTORE GENERALE
CORIA
ORIGINALE
PROZAGNONI

incrementativa da definirsi nei protocolli attuativi Azienda/Università, in conformità a quanto previsto dai successivi articoli.

Le seconde comprendono:

- a) il corrispettivo delle prestazioni erogate e delle funzioni svolte secondo i criteri di finanziamento dell'assistenza ospedaliera stabiliti dalla Regione, previa contrattazione dei piani annuali preventivi di attività di cui all'art. 2 comma 8 della legge 549/1995 e comprensivo delle somme necessarie per garantire al personale universitario l'equiparazione del trattamento economico complessivo di cui all'art. 5;
- b) altri finanziamenti per l'attuazione di programmi di rilevante interesse regionale definiti di comune accordo tra Regione e Università.

La Regione si impegna a classificare le aziende nella fascia di presidi a più elevata complessità aziendale e a riconoscere ai sensi del decreto ministeriale del 30 giugno 1997 i costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e ricerca.

A questo fine la Regione corrisponde direttamente alla Azienda Ospedaliera una integrazione del 7% della valorizzazione dell'attività assistenziale una volta che la valorizzazione stessa sia stata decurtata del risparmio corrispondente alla maggiore spesa di personale che avrebbe dovuto sostenere l'Azienda per produrre la stessa attività.

Gli oneri sostenuti dall'Università per la retribuzione del personale universitario convenzionato e per le immobilizzazioni e le attrezzature



A large, stylized handwritten signature in black ink.

A smaller handwritten signature in black ink, positioned above a rectangular stamp. The stamp contains the text "UFFICIO REGIONALE" and "VERONA".

La Regione riconosce il valore della ricerca scientifica anche ai fini assistenziali e di medicina preventiva.

L'Università riconosce che le strutture del Servizio Sanitario Nazionale possono essere funzionali allo svolgimento di specifici progetti di ricerca.

Università e Regione concordano che le strutture e le competenze di privati, fondazioni, associazioni, possono costituire potenziali sinergie ai fini dello sviluppo della ricerca scientifica in campo biomedico e socio-sanitario.

Sulla base di queste premesse e per lo sviluppo di ricerca scientifica pluriennali, l'Università, l'Azienda Ospedaliera e le ULSS potranno stipulare apposite convenzioni anche con il concorso di enti, fondazioni, associazioni.



Articolo 10- Durata e Norme Transitorie

La durata della presente intesa è di anni 3, ed è prorogabile per uguale durata se non intervenga disdetta da una delle parti 6 mesi prima della scadenza.

La presente intesa entra in vigore successivamente alla stipula definitiva; fino alla predetta data si applica la convenzione 1989/1991.

La presente intesa sarà oggetto di tutte le modifiche ed integrazioni che si renderanno necessarie a seguito dell'emanazione per la predisposizione dei Protocolli d'intesa tra Regione ed Università di cui all'art. 1 co. 2 del D.lgs. 517/99.

Ogni successiva modificazione della presente intesa che comporti nuovi oneri connessi all'assistenza a carico della Regione, va attuata d'intesa tra Regione ed Università sentita l'Azienda interessata.

In caso di controversie in ordine alla interpretazione ed applicazione delle norme di cui alla presente intesa, ed eventualmente anche di quelle contenute negli accordi attuativi aziendali, la soluzione in via arbitrale viene rimessa ad

10
MALE

un collegio arbitrale costituito d'intesa tra Regione e Università.

La Regione e l'Università si rendono garanti che gli accordi locali di attuazione alla presente intesa verranno stipulati entro 120 giorni dalla firma della presente.

Le procedure per la nomina degli organi delle Aziende Ospedaliere previste dall'art. 4 del D.Lgs 517/99, verranno applicate allo scadere del mandato degli attuali organi.

Il presente protocollo d'intesa è strumento attuativo del P.S.S.R. 1996/1998.

Verona, ~~1~~ 1 OTT. 2002

PER LA REGIONE VENETO

IL PRESIDENTE

On. Dott. Giancarlo Galan


PER L'UNIVERSITA'

IL MAGNIFICO RETTORE

Elio Mosele



Regione del Veneto
DIREZIONE REGIONALE AFFARI GENERALI
COPIA IN CARTELLA DELL'ORIGINALE
11/10/02
CAPO UFFICIO
DOTT. PAOLO ZANONONI